

Allegato A

03-03-2025
197
ESENTE

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/2017.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"NOI X VOI VALMADRERA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito in forma di Associazione di promozione sociale, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, denominato "NOI X VOI VALMADRERA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "NOI X VOI VALMADRERA A.P.S.". Ed in seguito definita "Associazione", assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Valmadrera (LC) ed ha durata illimitata nel tempo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, ma comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni distaccate su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.5 del presente Statuto.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per la realizzazione delle finalità associative e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art.5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (punto i-D.Lgs. n.117/2017);

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (punto f-D.Lgs. n.117/2017); | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (punto d-D.Lgs. n.117/2017); | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (punto e-D.Lgs. n.117/2017); | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (punto k-D.Lgs. n.117/2017); | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (punto u-D.Lgs. n.117/2017); | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore) (punto h-D.Lgs. n.117/2017); | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore) (punto i-D.Lgs. n.117/2017). | |

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà:

- | | | |
|----|---|--|
| | | |
| a) | promuovere l'educazione e la cultura in generale, con particolare riguardo ai temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni, dell'arte e della cultura locale, anche incentivando e valorizzando idonee professionalità in questi ambiti; | |
| b) | svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico-monumentale ed ambientale; | |
| c) | promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti; | |
| d) | sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio e, più in generale, sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico; | |
| e) | collaborare con le istituzioni scolastiche del territorio con lo scopo di promuovere la cultura in generale e diffondere la cura e la conoscenza del territorio in cui si vive; | |
| f) | preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità; | |
| g) | curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in convenzione con altri Enti in accordo con le aziende turistiche locali; | |
| h) | promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio, quali a titolo esemplificativo proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei | |

	giovani, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate an-	
	che all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-	
	didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio;	
	i) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, lega-	
	te agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione di beni imma-	
	teriali.	
	Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione svolge le attività descritte, sia avvalendosi	
	dell'opera volontaria degli associati, sia attraverso accordi di collaborazione con altre associazioni,	
	esperti, istituzioni scolastiche e universitarie, fondazioni, enti e istituzioni locali, nazionali e	
	internazionali, ONG, istituti di ricerca e imprese.	
	A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratui-	
	to, strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.	
	L'Associazione, allo scopo di meglio raggiungere i suoi fini, potrà aderire, affiliarsi, convenzionarsi o	
	collaborare con confederazioni, enti e organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da	
	costruire.	
	L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, com-	
	merciali e pubblicitarie, accessorie, occasionali e marginali, correlate agli scopi istituzionali e necessa-	
	rie al raggiungimento delle finalità statutarie.	
	L'associazione, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di	
	interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro indivi-	
	duazione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diver-	
	se, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documen-	
	ti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore; a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, potranno essere ricomprese nelle attività diverse le seguenti attività:	

- aprire e gestire circoli per i soci, inclusa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la Sede in cui si svolge l'attività istituzionale;

- organizzare feste e manifestazioni, anche di carattere eno-gastronomico, aperte alla collettività;
- noleggio di costumi e abbigliamento, scenografie e attrezzatura di scena legata a manifestazioni folcloristiche e/o rappresentazioni.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o anche di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'APS può avvalersi tuttavia di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche prestate dai propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio comunale. Può, tuttavia, operare sia a livello nazionale che internazionale, anche in ragione di particolari progetti o bandi meritevoli di interesse per raggiungere lo scopo associativo.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e

si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. In caso di socio minorenne, il relativo diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo articolo a questo dedicato;
- di partecipare all'Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa (se prevista), di esprimere il proprio voto in assemblea, direttamente o per delega, e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- recedere dall'associazione in qualsiasi momento;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- contribuire alle spese annuali dell'associazione, anche con eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di scioglimento o di perdita della qualità di associato.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, scioglimento, recesso o esclusione.

In caso di morte dell'associato la quota non è trasferibile in capo agli eredi e questo evento non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

Assimilato al caso di perdita della qualifica per morte è da ritenersi lo scioglimento di ente del terzo settore o altro ente senza scopo di lucro che risulta essere associato.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare il Consiglio Direttivo può deliberare

l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- L'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- L'Organo di revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

ART. 11 (L'Assemblea dei soci)

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente dell'associazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data

della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La convocazione deve essere effettuata in forma scritta e inviata tramite lettera (anche con consegna a mano), fax, e-mail spedita al recapito risultante dal Libro degli associati. L'avviso di convocazione può anche essere affisso nella sede dell'associazione e/o pubblicato sul sito dell'associazione o sulla pagina della associazione creata su siti di *social network*.

L'Assemblea può essere inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge e revoca, quando previsto, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per

motivi di urgenza;

- approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla tra-

sformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nel relativo libro e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega; in seconda convocazione, con la presenza di almeno 2/4 (due quarti) dei soci iscritti nel relativo libro e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega; in terza convocazione, qualora nelle prime due non si raggiungesse il *quorum* costitutivo richiesto, la stessa è considerata valida con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) dei soci iscritti nel relativo libro e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nel caso di delibera dello scioglimento oppure della liquidazione dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (¾) dei soci iscritti nel libro dei soci.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci tra le persone fisiche associate. Non viene previsto statutariamente un numero massimo di componenti.

Dura in carica per cinque (5) esercizi sociali e comunque sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio riferito all'ultimo anno di mandato e i suoi componenti possono essere rieletti.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, possono essere loro tutta-

via rimborsate le spese sostenute in nome e per conto dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D.Lgs. 117/2017;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati e accoglie o rigetta le domande degli aspiranti tali;
- delibera in merito alla perdita della qualifica di socio;

- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;

- costituisce Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

- delega compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso.

Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza).

Nel caso, per qualsiasi ragione, durante il loro esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei membri del consiglio direttivo, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro dei primi candidati non eletti, in ordine di votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove l'Assemblea dovrà procedere alle votazioni per surrogare i mancanti consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti oppure delibererà la prosecuzione del mandato con un numero di consigliere ridotto, rispettando sempre però il numero minimo di tre consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, al proprio interno, può nominare il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può altresì nominare il Segretario anche al di fuori del Consiglio stesso e dagli associati.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'associazione.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. In caso di mancata nomina del Tesoriere la carica sarà rivestita dal Presidente del Consiglio Direttivo.

È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 16 (Il Presidente e il Vice Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo all'inizio del loro mandato, qualora non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea degli Associati.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea degli associati oppure da delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, conferire delega ad operare sugli stessi a

membri del consiglio direttivo e/o ad associati, ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo all'inizio del loro mandato e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

L'Assemblea dei Soci può nominare un Presidente Onorario, in aggiunta al Presidente del Consiglio Direttivo, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti. La carica di Presidente Onorario dell'associazione è meramente una carica di riconoscenza e pertanto non conferisce a quest'ultimo alcun potere, diritto o dovere speciale rispetto a qualsiasi altro associato.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

• attesta che il bilancio sociale, qualora sia obbligatoria la sua redazione, è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo dura in carica per cinque (5) anni o, comunque, sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio riferito all'ultimo anno di mandato e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, qualora la revisione legale non sia affidata all'organo di controllo di cui all'articolo precedente.

Il Revisore legale dei conti dura in carica per cinque (5) anni o, comunque, sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio riferito all'ultimo anno di mandato e può essere rieletto.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti), tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- e) il Registro dei Volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, alla presente di un membro del Consiglio Direttivo, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento

di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, se consentite dal D.Lgs. 117/2017;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Esercizio sociale e Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre dell'anno stesso.

Il bilancio di esercizio dell'associazione è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e delle relative norme di attuazione; deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera

veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio consuntivo annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione, da parte dell'Assemblea, entro il medesimo termine dell'approvazione del bilancio d'esercizio di cui all'articolo precedente.

Il bilancio sociale, in tal caso, è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni, tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità

dell'associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, così come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e/o da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I volontari, che prestano attività di volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31 (Norma transitoria)

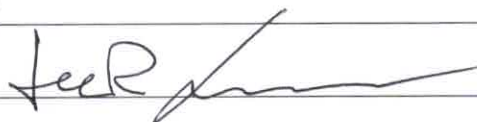
L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché

l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Letto firmato e sottoscritto.

Valmadrera, 21/02/2025

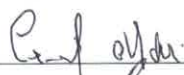
RIVA LUCIANO



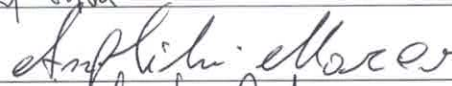
RUSCONI PIETRO



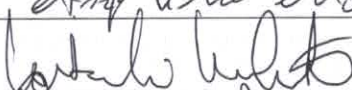
CERUTI MARIO



ANGHILERI MARCO



VALSECCHI UMBERTO



RUSCONI RICCARDO



POZZI EMANUELE

